



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. "GIOVANNI XXIII"
Infanzia- Primaria- Scuola Secondaria di 1° Grado Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM)
☎ 0774326176 - fax 0774326176
C.M: RMIC8DT00T -C.F: 80227450584
e-mail PEO: rmic8dt00t@istruzione.it – PEC: rmic8dt00t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute (allegato 1);

PRESO ATTO delle diverse richieste da parte delle famiglie;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da adottare prassi uniformi all'interno dell'Istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII;

PREMESSO CHE:

1. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni e delle Associazioni delle famiglie;
2. La presenza di tali situazioni richiama l'attenzione dell'istituzione scolastica a tutelare la salute ed il benessere dell'alunno e pone la necessità urgente di predisporre un protocollo il più possibile condiviso tra le varie componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute;

VALUTATO CHE:

1. L'intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si deve configurare come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2. Tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai sanitari la cui omissione può causare danni alla persona;

3. La prestazione dell'intervento viene sopportata da una specifica "*formazione in situazione*" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Viste le norme vigenti;

Sulla scorta delle finalità perseguite dall'Istituto;

Sentite le varie componenti

con delibera prot. 6366/I.01 del 20/11/2013

ha approvato il seguente

Regolamento per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico

revisionato con delibera n.59 del 19/02/2020

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Art. 1 – Premessa

1. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al benessere all'interno della struttura scolastica.
2. L'auto-assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale scolastico è, di norma, vietata per cui:
 - il personale scolastico non somministra farmaci ai bambini (per es. colliri, antibiotici, antimicotici, vitamine, antistaminici per punture di insetti, sciroppi per la tosse, ecc);
 - i docenti non possono prendere in consegna farmaci dai genitori;
 - gli alunni non possono conservare autonomamente qualsiasi tipo di farmaco, in quanto è proibita l'auto somministrazione;
3. L'auto-assunzione e la somministrazione di farmaci possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico nei casi disciplinati dal presente regolamento.
4. In particolare l'auto-assunzione e la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere:
 - formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale (compilando l'apposito modulo disponibile in segreteria e sul sito web);
 - effettuata sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL;
 - effettuata sulla base della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere.

Art. 2 – Criteri per l'autorizzazione da parte dei medici

1. I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di **farmaco salvavita o indispensabile**.
2. L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
3. Nel rilasciare le autorizzazioni i medici dovranno dichiarare:
 - a) lo stato di malattia dell'alunno;
 - b) la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
 - c) l'assoluta necessità con riferimento ai tempi entro i quali deve avvenire la somministrazione, ovvero in orario scolastico;
 - d) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco¹;
 - e) la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
4. L'autorizzazione, contenente la dichiarazione della presenza di tutti i suddetti criteri, deve essere integrata da uno specifico Piano Terapeutico (PT), predisposto dallo stesso soggetto che rilascia l'autorizzazione, che conterrà necessariamente ed esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
 - a) nome e cognome dello studente;

¹ La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.

- b) nome commerciale del farmaco;
- c) indicazione se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile.
- d) descrizione dell'evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola)
- e) dose da somministrare;
- f) modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- g) durata della terapia.

4. La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art.2 su modulistica reperibile in segreteria e sul sito web della scuola (allegato A), unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale (allegato B), al Piano Terapeutico (allegato C) e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 3 - Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata prestabilita

1. Il Dirigente Scolastico, autorizza l'accesso a scuola dei genitori, o loro delegati, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco. In alternativa la famiglia con apposita richiesta può avvalersi del personale della scuola.

2. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti secondo le indicazioni di cui all'art.1, valutata la fattibilità organizzativa:

- a) individua il gruppo di operatori scolastici per la somministrazione del **farmaco salvavita**;
- b) acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di **farmaci indispensabili** in orario scolastico;
- c) costruisce, con tempestività, insieme all'ASL, uno specifico Piano di Trattamento Sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy;
- d) se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l'autorizzazione secondo l'art.1.
- e) cura l'esecuzione di quanto indicato nella richiesta;
- f) in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia, informa il Capo d'Istituto della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessaria;

3. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio (in particolare le ASL) con i quali stipulare accordi e convenzioni.

4. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es. Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata:

- a) ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- b) al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

6. Accettata la documentazione, precedentemente elencata, (moduli A, B, C) il Dirigente scolastico predisponde l'autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da moduli allegati:

- all. 1 autorizzazione del DS se trattasi di farmaco salvavita
- all. 2 autorizzazione del DS se trattasi di farmaco indispensabile.

7. Ricevuta l'autorizzazione ed il relativo piano, il personale addetto procederà a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati:

- all. 3 verbale per farmaco salvavita;
- all. 4 verbale farmaco indispensabile.

8. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qualvolta il medicinale sarà terminato. In ciascuna occasione sarà stilato il relativo verbale.

9. Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettuerà la somministrazione.

Art. 4 – Auto-somministrazione di farmaci in orario scolastico

1. Vista la maggiore autonomia degli studenti di scuola secondaria, è possibile, su richiesta scritta della famiglia, in casi eccezionali e motivati, attivare un progetto che preveda l'auto-somministrazione dei farmaci e il coinvolgimento degli studenti stessi nel progetto d'intervento che li riguarda.

4. Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola secondo le indicazioni di cui all'art.1, anche la dicitura che “il minore può auto-somministrare la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”.

5. La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (allegato D).

6. Resta invariata la procedura: il Dirigente Scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna del farmaco da parte dei genitori alla scuola. Anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.

Art 5 - Gestione dell'emergenza

Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Art. 6 - Durata dell'autorizzazione del medico e della famiglia

1. La certificazione medica presentata dai genitori e l'autorizzazione della famiglia hanno validità per l'anno scolastico in corso e vanno rinnovate ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

2. A fine anno scolastico dovrà essere stilato un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Art. 7 - Somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico

1. La richiesta scritta da parte dei genitori per la somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico, può essere presentata solo se è dimostrata la impossibilità/grave difficoltà da parte del genitore di venire a scuola. Detta motivazione è valutata dal Dirigente scolastico. Contro la decisione del Dirigente scolastico è possibile appellarsi al Comitato di garanzia.

2. Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed A.T.A. che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08.

3. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio (in particolare le ASL) con i quali stipulare accordi e convenzioni.

4. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati

per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es. Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata:

- c) ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- d) al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 8 – Responsabilità del personale

1. La somministrazione dei farmaci da parte del personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico "protocollo sanitario" relativo alla somministrazione.

2. In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del "protocollo sanitario", sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.

3. In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell'Istituzione Scolastica, tali procedure in genere prevedono il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).

4. Per gli Addetti al Primo soccorso la situazione, e esclusivamente in riferimento ai farmaci **salvavita**, secondo il parere della Procura della Repubblica di Treviso, potrebbe essere diversa e dirimente circa la loro responsabilità:

«Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno all'alunno l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori.

... Se è vero che l'obbligo di vigilanza contiene in sé anche l'obbligo di sostituirsi al genitore nella somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora il rifiuto di somministrazione, con possibile esposizione a pericolo della incolumità dello alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p.

... Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l'insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c.»

Questa interpretazione, secondo la Procura, non concede all'Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità nella somministrazione di farmaci salvavita.

Al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, si fornisce con il presente regolamento una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione di farmaci a scuola.

Art. 9 - Tipologia degli interventi

1. La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL.

2. Tale somministrazione non deve richiedere:

- a) il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario;
- b) l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

3. Nel caso dovesse presentarsi l'evento indicato in certificazione medica il personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione:

Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.

È estremamente utile potersi avvalere di due persone:

1. una persona per i contatti telefonici:
 - chiama i genitori,

- informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.
2. una persona per la somministrazione:
- accudisce lo studente,
 - somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l'apposito protocollo sanitario.

Nel caso in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori scolastici in turno:

- l'insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato e soccorre lo studente,
- il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri alunni in un'altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza
- l'insegnante soccorre l'alunno e somministra il farmaco,
- il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.

Nel caso in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore scolastico in turno:

- l'insegnante di classe soccorre lo studente e chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato,
- il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta gli studenti in un'altra classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza,
- l'insegnante che sta soccorrendo l'alunno somministra il farmaco,
- il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.

4. Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati dalla Funzione Strumentale o dal coordinatore di classe, del presente piano di intervento.

Art. 10 - Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

1. Il docente fiduciario di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:
- a) la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave)
 - b) la somministrazione o l'auto-somministrazione dei farmaci.
2. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.
3. Il Dirigente scolastico effettua con il docente fiduciario di plesso una verifica delle strutture scolastiche, e valuta la congruità dei luoghi proposti.
4. I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Art. 11 - Somministrazione durante le attività didattiche esterne all'edificio scolastico

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico, in mancanza di personale disponibile, lo studente potrà partecipare solo se accompagnato da un genitore.

Art. 12 - Modulistica

La modulistica richiamata nel presente regolamento, ovvero:

Allegato A – Richiesta genitori per somministrazione farmaci;

Allegato B – Certificazione medica;

Allegato C – Piano terapeutico;

Allegato D – Richiesta genitori per auto-somministrazione;

Allegato 1 – Autorizzazione DS somministrazione farmaco salvavita;

Allegato 2 – Autorizzazione DS somministrazione farmaco indispensabile;

Allegato 3 – Verbale consegna farmaco salvavita;

Allegato 4 – Verbale consegna farmaco indispensabile;

è disponibile e scaricabile in allegato e nella sezione modulistica del sito all'indirizzo

<https://www.scuolagiovannitreesimo.edu.it/>